



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Arici, M. Berruti, G. Beschi,
L. Binda, P. Bisi, C. Callegaro,
A. Olivetti, R. Redeghieri, A. Sterli,
E. Valcarenghi, C. Valsiglio,
L. Vannoni, S. Zanon

Stampa
Grafiche Artigianelli
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 20.02.2026

RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sommario 3/2026

Opinione	- Riflessioni sul Jobs Act: tutele crescenti in crisi e nuove incertezze per imprese e consulenti	3
Notizie in breve		5

Legislazione

Novità	- Novità per la previdenza complementare dalla legge di Bilancio	6
	- Mensa e indennità sostitutive dal 2026	12
	- Modifiche al congedo parentale per i dipendenti dal 2026	14
	🔗 - Congedo per la malattia del figlio dal 1.01.2026	18
	🔗 - Indennità e maggiorazioni per lavoro notturno e a turni	22
	🔗 - Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi	24

Prassi

Inps	- Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria	26
	- Bonus Zes per assunzione di over 35 nel Mezzogiorno	30
	- Importi massimi di integrazioni salariali e disoccupazione per il 2026	32
	- Aliquote contributive 2026 Gestione Separata Inps	34
	- Contributi I.V.S. 2026 per artigiani e commercianti	38

Pratica d'ufficio

Adempimenti	- Novità della Certificazione Unica 2026	40
	- Certificazione Unica 2026 per lavoro autonomo	44
	- Comunicazione annuale dei lavori usuranti	46
Retribuzione	- Minimi retributivi e contributi 2026 per lavoratori domestici	48
	🔗 - Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo	52
Contratti	- Metalmeccanica industria (prima parte)	56

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di marzo 2026	62
Note a sentenze	- Interposizione di manodopera e termini di impugnazione	64



Pseudolarix amabilis

Il larice dorato (*Pseudolarix amabilis*), letteralmente falso larice attraente, potrebbe essere annoverato tra le specie relitto, sempre più confinato in areali ristretti a causa dell'espansione dell'agricoltura. Endemico di un'area piuttosto piccola della Cina, il genere era in passato molto diffuso, anche perché è stato piantato per motivi religiosi da oltre mille anni. Questa diffusione di origine antropica fa sì che non sia facile distinguere quale sia l'areale originario tra le varie regioni di rinvenimento.

Si tratta di una conifera con interessanti caratteri ornamentali, dalle foglie blu-verdi alla pagina superiore, verde chiaro in quella inferiore, leggermente curve o flessibili, che virano al giallo dorato prima di cadere in autunno, al portamento a cupola o irregolare che ricorda più quello dei cedri che quello dei larici.

Botanicamente è un genere molto distante dal larice tanto che i coni, portati eretti su rametti terminali, in un solo anno giungono a maturità e si disintegrano per rottura del rachide, a differenza di larici e abeti che lasciano andare i semi senza che i coni collassino.

L'ambiente ideale per la diffusione della specie è quello delle foreste miste di latifoglie sempreverdi e decidue (con latifoglie dei generi acero, carpino, bagolaro, quercia, noce, nyssa, olmo) ad altitudini di 100-1000 m, in zone a clima temperato caldo con precipitazioni annue di 1500-2000 mm, senza stagione secca. Un areale che potrebbe corrispondere alle stazioni più calde e meglio esposte dei nostri laghi prealpini, beninteso con il supporto dell'irrigazione.

Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

CONTRIBUTI I.V.S. 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PROSPETTI RIASSUNTIVI ANNO 2026

Circ. Inps 9.02.2026, n. 14 - Art. 24, c. 22 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. L. 22.12.2011, n. 214

Circ. Inps 24.04.2025, n. 83 - Mess. Inps 7.08.2025, n. 2449 - L. 30.12.2018, n. 145

Artt. 4, c. 16 e 59, c. 15 L. 27.12.1997, n. 449 - Art. 3, c. 9 L. 23.12.1998, n. 448

D. Lgs. 28.03.1996, n. 207 - Mess. Inps 11.02.2022, n. 688

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2026, sono pari al **24%**. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato **lo 0,48%**, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. **Continuano ad applicarsi, anche per il 2026, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati.** L'art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si sono iscritti nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

SCHEMA DI SINTESI

SCADENZE ORDINARIE 2026	⇒	Quote fisse sul minimale di reddito.	⇒	18.05.2026
	⇒	Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2026).	⇒	20.08.2026
	⇒	Saldo anno 2025.	⇒	16.11.2026
CONTRIBUZIONE A SALDO	⇒	Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti⁽²⁾: .. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); .. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (per i contributi dell'anno 2026, ai redditi 2026, da denunciare nel 2027).	⇒	16.02.2027
	⇒		⇒	30.06.2026 ⁽¹⁾
IMPRESE CON COLLABORATORI	⇒	Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità.	⇒	30.11.2026
	⇒	Imprese familiari legalmente costituite	⇒	30.06.2026 ⁽¹⁾
	⇒	Aziende non costituite in imprese familiari	⇒	
SOCI DI S.R.L.	⇒	Per i soci di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani , la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.	⇒	
	⇒		⇒	A prescindere dagli eventuali accantonamenti a riserva o dall'effettiva distribuzione degli stessi e nel limite dei massimali.
Note	⁽¹⁾ Termine prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, applicabile a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo. ⁽²⁾ Il concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024.			

PROSPETTI RIASSUNTIVI ANNO 2026

Tavola n. 1

Artigiani

Fasce di reddito		Annuale
Fino a	€ 18.808,00 ⁽¹⁾	24%
Oltre	€ 18.808,00	24%
fino a	€ 56.224,00	
Oltre	€ 56.224,00	25%
fino a	€ 93.707,00 ⁽²⁾	
Contributo minimo⁽³⁾	Annuale	€ 4.521,36
Contributo massimo	Annuale	€ 22.864,51

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.
- ⁽¹⁾ Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
- ⁽²⁾ Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 122.295,00**, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.011,51).
- ⁽³⁾ Il **contributo minimo**, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

Tavola n. 2

Commercianti

Fasce di reddito		Annuale
Fino a	€ 18.808,00 ⁽¹⁾	24,48%
Oltre	€ 18.808,00	24,48%
fino a	€ 56.224,00	
Oltre	€ 56.224,00	25,48%
fino a	€ 93.707,00 ⁽²⁾	
Contributo minimo⁽³⁾	Annuale	€ 4.611,64
Contributo massimo	Annuale	€ 23.314,31

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.
- ⁽¹⁾ Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
- ⁽²⁾ Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 122.295,00**, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.598,53).
- ⁽³⁾ Il **contributo minimo**, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

Tavola n. 3

Regime contributivo agevolato L. 190/2014

Adesione	Il regime ha natura facoltativa ; pertanto, l'accesso avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Agevolazione	Riduzione contributiva facoltativa del 35%.
Soggetti	- Il regime si applicherà nel 2026 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2025 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2026, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. - I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2025 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2026 del regime agevolato, dovevano comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28.02.2026. - I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Trasferimento in altra provincia	A seguito dell'aggiornamento della procedura di gestione dell'adesione al regime agevolato, il soggetto che trasferisce la propria attività in un'altra provincia e intende continuare a usufruire del regime agevolato - nell'ambito della stessa gestione - non deve più presentare una nuova domanda di regime agevolato.
Rinuncia	- Nel caso in cui il soggetto in questione non voglia più usufruire del regime agevolato, il medesimo deve inviare entro il 28.02.2026 istanza di rinuncia al regime agevolato. La rinuncia al regime agevolato presentata entro tale data determina il ripristino, definitivo, del regime ordinario con decorrenza dal 1.01.2026. Pertanto, l'uscita dal regime contributivo agevolato ha carattere definitivo, precludendo ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio. - Le comunicazioni pervenute successivamente al 28.02.2026 determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1.01.2027.

MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTI 2026 PER LAVORATORI DOMESTICI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2026
- MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1.01.2026
- CASO PRATICO

L. 2.04.1958, n. 339 - D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 - L. 28.02.1997, n. 30 - L. 23.12.2000, n. 388 - L. 23.12.2005, n. 266 - L. 27.12.2006, n. 296 - Art. 2 L. 28.06.2012, n. 92 - Circ. Inps 3.02.2026, n. 9 - Verbale di accordo 11.02.2026

L'Istat ha comunicato, nella misura del +1,4%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2024-dicembre 2024 ed il periodo gennaio 2025-dicembre 2025.

Conseguentemente sono state determinate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2026 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull'aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

La L. 30.12.2024, n. 207 ha previsto, all'art. 1, c. 161, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31.12.2025, i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o di pensione anticipata, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

La L. 30.12.2025, n. 199 (art. 1, c. 194) ha previsto che la predetta disposizione si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31.12.2026, i requisiti minimi previsti dall'art. 24, c. 10 D.L. 201/2011.

SCHEMA DI SINTESI

CONTRIBUZIONE	⇒	In seguito all'iscrizione del prestatore di lavoro domestico, l'Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore dello stesso.	
	⇒	• Il contributo è legato alla tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla paga effettiva oraria e agli elementi che la compongono: .. retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti; .. valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria (qualora dovuto); .. tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria.	
	⇒	Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita l'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sul proprio sito Internet, un software di simulazione del calcolo.	
	⇒	• Se l'orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a 3 diverse fasce di retribuzione. • Se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.	
SCADENZE DEI VERSAMENTI	⇒	Contributi relativi al 1° trimestre 2026.	⇒ 10.04.2026
	⇒	Contributi relativi al 2° trimestre 2026.	⇒ 10.07.2026
	⇒	Contributi relativi al 3° trimestre 2026.	⇒ 10.10.2026
	⇒	Contributi relativi al 4° trimestre 2026.	⇒ 10.01.2027
	⇒	Cessazione del rapporto di lavoro.	⇒ Entro 10 giorni successivi alla cessazione

CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2026

Tavola

Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri - Anno 2026

A tempo <u>indeterminato</u>				
Retribuzione oraria			Importo contributo orario	
Effettiva		Convenzionale	Comprensivo quota CUA	Senza quota CUA⁽¹⁾
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 9,61	8,52	€ 1,70 (0,43) ⁽²⁾	€ 1,71 (0,43) ⁽²⁾
	Oltre € 9,61 fino a € 11,70	9,61	€ 1,92 (0,48) ⁽²⁾	€ 1,93 (0,48) ⁽²⁾
	Oltre € 11,70	11,70	€ 2,34 (0,59) ⁽²⁾	€ 2,35 (0,59) ⁽²⁾
Rapporto di lavoro di durata superiore alle 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro).		6,20	€ 1,24 (0,31) ⁽²⁾	€ 1,25 (0,31) ⁽²⁾
A tempo <u>determinato</u>				
Retribuzione oraria			Importo contributo orario	
Effettiva		Convenzionale	Comprensivo quota CUA	Senza quota CUA⁽¹⁾
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 9,61	8,52	€ 1,82 (0,43) ⁽²⁾	€ 1,83 (0,43) ⁽²⁾
	Oltre € 9,61 fino a € 11,70	9,61	€ 2,05 (0,48) ⁽²⁾	€ 2,06 (0,48) ⁽²⁾
	Oltre € 11,70	11,70	€ 2,50 (0,59) ⁽²⁾	€ 2,51 (0,59) ⁽²⁾
Rapporto di lavoro di durata superiore alle 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro).		6,20	€ 1,32 (0,31) ⁽²⁾	€ 1,33 (0,31) ⁽²⁾
Note	⁽¹⁾ Il contributo CUA (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971).			
	⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.			

MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1.01.2026

Tavola

Tabella A - Lavoratori conviventi - Livelli		Valori mensili in €		Indennità in €	
A		908,10			
AS		958,55			
B		983,16			
BS		1.053,39			
C		1.123,63			
CS		1.193,84			
D		1.404,51		207,69	
DS		1.474,73		207,69	
Tabella B - Lavoratori conviventi livelli B, BS, C a orario ridotto					
Livelli		Valori mensili in €			
B		702,25			
BS		737,39			
C		814,60			
Tabella C - Lavoratori non conviventi - Livelli		Valori orari in €			
A		6,51			
AS		6,76			
B		7,01			
BS		7,45			
C		7,86			
CS		8,30			
D		9,57			
DS		9,97			
Tabella D - Assistenza notturna - Livelli		Valori mensili in €			
		Autosufficienti		Non autosufficienti	
BS		1.211,38		-----	
CS		-----		1.372,91	
DS		-----		1.695,99	
Tabella E - Presenza notturna - Livelli		Valori mensili in €			
Unico		811,09			
Tabella F - Indennità - Tipologia		Valori giornalieri in €			
Pranzo e/o colazione		2,33			
Cena		2,33			
Alloggio		2,00			
Totale indennità vitto e alloggio		6,66			
Tabella G - Copertura riposi dei titolari - Livelli		Valori orari in €			
CS		8,91			
DS		10,75			
Tabella H - Indennità baby sitter fino al 6° anno di età del bambino			Valori		
Livelli			Mensili	Mensili Tab. B	Orari
BS			138,54	97,06	0,84
Tabella I - Indennità addetto a più persone non autosufficienti			Valori		
Livelli			Mensili		Orari
CS			119,66		0,70
DS			119,66		0,70
Tabella L - Indennità lavoratori certificati UNI 11766/2019 - Livelli			Valori mensili		
B			30,27		
BS			30,27		
CS			30,27		

CASO PRATICO

Caso pratico

Calcolo dei contributi dovuti all'Inps per un prestatore di lavoro domestico

Dati	Prestatore di lavoro domestico	- Non è convivente. - Non è coniuge, parente o affine entro il 3° grado con il datore di lavoro.																													
Prestatore di lavoro domestico	Data inizio rapporto	Giovedì 1.01.2026.																													
	Tipologia rapporto	Tempo parziale e indeterminato.																													
	Livello	B.																													
	Mansione	Giardiniere - Casa famiglia per assistenza disabili.																													
	Retribuzione oraria concordata	€ 7,01.																													
	Orario di lavoro	20 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì.																													
	Indennità	Usufruisce nei giorni lavorati del pranzo - valore giornaliero € 2,33.																													
Calendario della prestazione nel 1° trimestre 2026																															
Gennaio 2026																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	
F	4	G	G	4	F	4	4	4	G	G	4	4	4	4	4	G	G	4	4	4	4	4	G	G	4	4	4	4	4	G	
S		Z	R		S				Z	R						Z	R						Z	R						Z	
Febbraio 2026																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S				
G	4	4	4	4	4	G	G	4	4	4	4	4	G	G	4	4	4	4	4	G	G	4	4	4	4	4	4	G			
Z						Z	R						Z	R						Z	R						Z				
Marzo 2026																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	
G	4	4	4	4	4	G	G	4	4	4	4	4	G	G	4	4	4	4	4	G	G	4	4	4	4	4	G	G	4	4	
Z						Z	R						Z	R						Z	R						Z	R			
Numero di ore retribuite		Nel 1° trimestre 2026 [fino all’ultimo sabato compreso nel trimestre solare (28.03)] il datore di lavoro ha retribuito al prestatore di lavoro domestico 248 ore .																													
Calcolo della retribuzione oraria effettiva utile per il calcolo della contribuzione		Incidenza oraria del vitto e/o alloggio	L’incidenza oraria del vitto e/o alloggio si calcola utilizzando la seguente formula matematica: (valore convenzionale giornaliero del vitto e/o alloggio) x (numero di giorni lavorativi settimanali con indennità) (numero di ore di lavoro settimanali) (€ 2,33 x 5 giorni) (20 ore) = € 0,58																												
		Incidenza oraria della tredicesima mensilità	L’incidenza oraria della tredicesima mensilità si determina utilizzando la seguente formula matematica: (retribuzione oraria) + (incidenza oraria del vitto e/o alloggio) (12) (€ 7,01 + € 0,58) (12) = € 0,63																												
		Retribuzione oraria effettiva per il calcolo dei contributi	La retribuzione utile ai fini contributivi è composta dalla somma dei seguenti elementi retributivi: (retribuzione oraria) + (incidenza oraria del vitto e/o alloggio) + (incidenza oraria della tredicesima) (€ 7,01 + € 0,58 + € 0,63) = € 8,22																												
Calcolo dei contributi da versare		- Nel caso in esame, poiché il rapporto di lavoro non ha una durata superiore alle 24 ore settimanali e la retribuzione oraria effettiva (€ 8,22) è inferiore a € 9,61 (prima fascia di retribuzione), il contributo orario, comprensivo di CUAUF, da utilizzare per il calcolo dei contributi è di € 1,70. - I contributi complessivi (quota datore di lavoro + quota lavoratore) da versare entro il giorno 10.04.2026 ammontano a € 421,60 (€ 1,70 x 248 ore).																													